RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 2433/96 della Commissione, del 19 dicembre 1996, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *delle Comunità europee n. L 331 del 20 dicembre 1996 e ripubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n. 14 del 20 febbraio 1996, 2ª serie speciale)*

Pagine 58 e 59, l'allegato è modificato come segue:

«ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro:	
	– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	0,422
	– negli altri casi	0,649
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato:	
	– all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America	0,747
	– negli altri casi:	
	– – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2)	—
	– – negli altri casi	1,149
1002 00 00	Segala	3,199
1003 00 90	Orzo	3,066
1004 00 00	Avena	2,812
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di:	
	– amido	
	– conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2)	2,073
	– negli altri casi	4,399
	– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):	
	– conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2)	1,260
	– negli altri casi	3,587
	– altre (incluso allo stato naturale)	4,399
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:	
	– conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 (2)	2,073
	– negli altri casi	4,399
1006 20	Riso semigreggio:	
	– a grani tondi	19,375
	– a grani medi	17,250
	– a grani lunghi	17,250